



PREMESSO che, sebbene anche in passato si sia cercato di tenere a bada il fenomeno del cd. “randagismo” anche mediante una convenzione con un canile sito nel Comune di Decollatura ed attraverso il servizio di accalappiamento offerto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, ad oggi si deve rilevare l’insufficienza delle citate misure al necessario contenimento del fenomeno per non essere state inquadrare in un quadro più ampio di intervento. Infatti la semplice previsione dell’accalappiamento degli animali ed il loro ricovero nella struttura convenzionata, senza prevedere interventi di contenimento dei fenomeni che incrementano la popolazione canina, ha comportato come risultato semplicemente quello di intasare in breve tempo il canile, di avere in carico come Comune – in termini sia di spesa che di responsabilità – un numero di animali assai sproporzionato rispetto a quello degli altri comuni, e quindi – purtroppo nella sostanza – ha solo rinviato il problema senza contribuire alla sua risoluzione e/o contenimento;

PREMESSO ancora che, la mancata adozione di politiche serie e consistenti dirette a disciplinare il fenomeno in maniere più articolata, anche attraverso una corretta informazione alla cittadinanza, sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista della tutela della pubblica incolumità, ha contribuito al consolidarsi di pratiche scorrette da parte di alcuni cittadini che, seppur convinti di agire nell’interesse dell’animale ed animati dal sopravvenuto affetto e trasporto emotivo maturato per effetto del maggiore livello di associazione con l’uomo dei cani vaganti in ambiente urbano ed extraurbano, purtroppo sono di reale ostacolo all’intervento pubblico a salvaguardia del prioritario interesse collettivo. Tali pratiche hanno di fatto consentito la stanzialità di alcuni individui in zone ad alta densità antropica, facendo loro sviluppare anche pratiche aggressive dirette alla difesa del territorio, che avvertono come proprio e, in conseguenza, l’incrementarsi di episodi di aggressione all’uomo, assolutamente intollerabili da parte della Pubblica Amministrazione, episodi tutti documentati, la maggior parte dei quali – tra l’altro - avvenuti in prossimità di scuole ed edifici pubblici;

ATTESO che l’Amministrazione Comunale già dal mese di giugno 2011 ha attribuito alla complessa problematica un elevato livello di attenzione attivando uno specifico tavolo di lavoro interno per acquisire tutte le nozioni e gli elementi necessari alla risoluzione dell’annoso problema, mai affrontato sulla base di consistenze scientifiche. Da tale studio è emerso, in prima battuta:

- il preoccupante potenziale destabilizzante per le finanze dell’Ente di una politica di contenimento del fenomeno esclusivamente basata sull’accalappiamento e ricovero degli animali vaganti a carico del bilancio del Comune, per esserne assolutamente indeterminata e previamente indeterminabile nel tempo la spesa, dovendo comunque attenersi (la spesa) a parametri di costo minimo ad individuo, confacente ad un idoneo livello di sostentamento e cura degli animali ricoverati in struttura autorizzata;
- l’elevato numero di cani vaganti ricoverati nella struttura attualmente convenzionata per conto del Comune di Soveria Mannelli (che ha un territorio di 20 Km<sup>2</sup>), pari (al novembre 2011) ad 86 individui, contro i minori numeri censiti dagli altri Comuni convenzionati, che si aggirano all’incirca tra le 15 e 40 unità canine. Nello specifico, nel raffronto con il vicino Comune di Decollatura (che ha un territorio di 50,35 Km<sup>2</sup>), e che presenta tratti di conurbazione con il Comune di Soveria Mannelli, risalta come quest’ultimo abbia ricoverati, in pari data, solo circa 29 individui;
- l’elevato costo di sostentamento da assumere per ogni individuo ricoverato per conto dell’Ente che si proietta per tutto l’arco di esistenza dell’animale;

- l'esaurimento dello spazio di accoglienza nel canile convenzionato con il Comune;
- il proliferare dei cani vaganti dovuto alla loro mancata sterilizzazione. Poiché ogni animale può produrre una media di circa 6 cuccioli, che nei cani di grossa taglia può facilmente arrivare a 10 individui, la metà dei quali (almeno 3) sono femmine, che a loro volta – secondo i dati – entro un paio di anni possono dare alla luce altri 18 cuccioli, i quali - nell'avanzamento generazionale - nel giro di soli 10 anni possono diventare 486;
- a fronte di tali evidenze risulterebbe assai difficile anche promuovere ogni buona pratica di adozione degli animali tra i cittadini e si inflazionerebbe comunque il servizio pubblico, generando una spesa incontenibile, suscettibile di abbattere inesorabilmente le finanze dell'ente più virtuoso, procurandone il dissesto finanziario;
- i Comuni che attivano con frequenza il servizio di accalappiamento possono, nei fatti, invogliare, nei residenti di altri comuni afflitti dal problema, pratiche di abbandono di cani (provenienti da altri comuni) sul nostro territorio;
- quello del randagismo è un fenomeno composito, condizionato anche dai mutamenti economici, sociali ed urbanistici che hanno portato ad una maggiore associazione con l'uomo dei cani con padrone, soprattutto di quelli viventi in ambiente urbano. Il massimo grado di associazione con l'uomo è dato dai cani tenuti a scopo affettivo, tipici di un ambiente urbano, e dei cani da lavoro (da caccia, da guardia) che non vengono lasciati liberi di vagare incontrollati. Un'altra categoria è costituita dai cani rurali, ai quali viene concessa una notevole libertà di spostamento, tipici di un ambiente semiurbano e rurale. I randagi sono cani senza padrone, che tuttavia dipendono dall'uomo per l'alimentazione, e pertanto tendono a vivere in ambienti antropizzati, dove possono trovare rifiuti con cui cibarsi. I cani inselvaticiti hanno totalmente perso la dipendenza dall'uomo ed hanno mutato le loro abitudini in notturne, vivono in branchi e predano anche animali domestici e/o selvatici, venendo ad occupare in parte la nicchia ecologica lasciata libera dai grandi carnivori. Le categorie maggiormente rappresentate fra i cani inselvaticiti sono quelle da pastore e da caccia. Questo significa, derivando gli inselvaticiti dai randagi, che al processo di inselvaticimento segue una selezione notevole, che porta alla sopravvivenza solo degli animali di maggiore mole e forza. La consistenza dei branchi è diversa: 10-20 esemplari per gli inselvaticiti e 2-6 per i randagi, con presenza di molti individui randagi che non fanno parte di nessun branco;
- una delle maggiori fonti di alimentazione dei cani vaganti è costituita dai rifiuti, ad es.: discariche urbane ed extraurbane, bidoni della spazzatura, adiacenze di macelli non attrezzati, ove possono diventare portatori di agenti patogeni per l'uomo e possono incontrare altre specie frequentatrici di questi ambienti, quali volpi, mustelidi, ratti, topi, gatti, uccelli, per cui può facilmente avvenire una contaminazione incrociata;
- un aspetto del modo di vita dei cani vaganti che può avere una notevole importanza per la sanità pubblica è dato dalla mancanza di ricoveri stabili, dal fatto che possono sostenere il ruolo di "interfacce ecologiche" fra ambienti rurali ed urbani e diventare responsabili del passaggio di agenti patogeni fra differenti ecosistemi, dal fatto che sono esposti agli agenti patogeni, dal fatto che possono attaccare l'uomo, che possono provocare incidenti stradali, possono provocare contaminazione ambientale (deiezioni,

spargimento di rifiuti, rumore) e dall'azione da questa svolta in favore dei ratti, oltre che dai problemi in caso di calamità;

- in particolare la contaminazione ambientale può avvenire in vario modo: deiezioni, diffusione di pulci ed altri ectoparassiti, dispersione di immondizie, produzione di odori e di rumori sgradevoli e le deiezioni costituiscono il problema di maggior rilievo dal punto di vista sanitario perché possono immettere nell'ambiente agenti patogeni responsabili di zoonosi;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende comunque affrontare il problema pubblicamente in maniera ampia, funzionale e partecipata con la cittadinanza, ponendo alla base di ogni ragionamento, in primo luogo, le questioni:

- dell'intensificazione delle misure di lotta al randagismo e delle campagne di educazione sanitaria dirette alla popolazione per stimolare ed incrementare pratiche di convivenza con gli animali il più possibile corrette;
- della valutazione della consistenza delle popolazioni di cani randagi ed inselvaticiti con relativa mappa di distribuzione sul territorio comunale con identificazione del numero di esemplari femmina e di quelli eventualmente malati, attraverso il censimento degli animali non registrati ma presunti di proprietà, di quelli regolarmente denunciati e di quelli comunque non controllati dal proprietario;
- di eliminazione della possibilità di approvvigionamento di cibo attraverso i rifiuti urbani con il potenziamento della raccolta differenziata porta a porta, integrata con l'umido e l'eliminazione dei cassonetti di raccolta dei rifiuti sparpagliati sul territorio comunale, disincentivando la frequentazione del territorio urbano ed extraurbano comunale e spingendo i cani vaganti a trasferirsi in territori che offrono maggiori possibilità di alimentazione;

CONSIDERATO che appare necessario ed opportuno, a questo punto, concentrare in prima istanza gli sforzi dell'Amministrazione cercando di garantire, innanzitutto, la compiuta ed uniforme applicazione, sull'intero territorio comunale, della normativa concernente l'identificazione dei cani e la gestione dell'anagrafe canina, al fine poter svolgere un efficace controllo della popolazione canina, come primo intervento diretto ad arginare il fenomeno dell'abbandono degli animali che alimenta il randagismo;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di far effettuare in maniera contestuale l'identificazione e la registrazione di tutta la popolazione canina presente sul territorio comunale, allo scopo di anagrafare il maggior numero possibile degli animali in questione e consentirne una gestione adeguata anche attraverso il controllo periodico programmato, a domicilio, degli esemplari femmina e delle cucciolate al fine di garantirne l'identificazione e la registrazione nei termini di legge, con un sistema di verbalizzazione a firma incrociata (controllore/proprietario) ed eventuale documentazione fotografica, cercando comunque di favorire ed incentivare le buone pratiche di adozione;

RITENUTO ancora più urgente il monitoraggio della popolazione canina vagante, non registrata, con la puntuale identificazione degli esemplari femmina, da attuarsi in via sperimentale anche attraverso la stipula di un apposito protocollo d'intesa con l'Università di Medicina Veterinaria di Catanzaro e con il Servizio Veterinario locale. Tale intervento verrebbe finalizzato:

- a quantificare, con la maggiore accuratezza possibile, il numero degli individui femmina tra i cani vaganti;
- con il dato ricavato, quantificare una ipotesi di spesa certa per un intervento mirato di accalappiamento, registrazione e microcippatura, sterilizzazione e ricovero in struttura, dei soli individui femmina e di quelli malati o comunque pericolosi;
- recupero delle necessarie risorse per integrare il numero dei rifugi presso il canile convenzionato, riservandoli al Comune di Soveria Mannelli e per coprire le spese necessarie al mantenimento dei nuovi individui ricoverati;
- uscire dal quadro di indeterminatezza del fenomeno ed acquisizione di tutti i dati necessari a pianificare le più corrette politiche di intervento;

RITENUTA, quindi, l'urgenza di prendere accordi con il Servizio Veterinario locale per agevolare, nel breve periodo, le pratiche di sterilizzazione nel territorio comunale in giorni resi noti e luoghi idonei messi a disposizione del Comune, per avvicinare il servizio alla cittadinanza e renderlo maggiormente fruibile anche a chi non ha la materiale disponibilità, anche solo di tempo, di raggiungere il presidio di Lamezia Terme;

RITENUTA l'opportunità della creazione di un servizio di coordinamento tra le autorità preposte alla vigilanza dei fenomeni di randagismo, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni animaliste attive sul territorio regionale;

RITENUTA la necessità di ovviare alle difficoltà di ordine operativo ed economico che il Comune affronta quotidianamente per effetto dei continui tagli finanziari, avviare percorsi di collaborazione tra enti che consentano almeno una complessiva razionalizzazione delle funzioni relative alla prevenzione del fenomeno del randagismo finalizzate, se possibile, al contenimento delle spese;

RAVVISATA l'opportunità di proporre al Consiglio Comunale l'adozione di un "*Regolamento per la tutela del benessere della popolazione canina e per la disciplina della convivenza tra uomo e animale*" soprattutto per disciplinare le dinamiche di associazione dei cani con l'uomo in territorio urbano, extraurbano e rurale, sia con riferimento ai cani di proprietà e da reddito regolarmente denunciati che quelli vaganti non registrati ma presunti di proprietà, e di quelli comunque non controllati dal proprietario;

VISTA la bozza del suddetto Regolamento predisposta dagli Uffici ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, nelle more dell'approvazione del suddetto Regolamento da parte del Consiglio Comunale, il Sindaco disporrà, con propria ordinanza, l'avvio delle operazioni di aggiornamento dell'anagrafe canina congiuntamente al servizio di sterilizzazione in accordo con il Servizio Veterinario locale;

VISTA la vigente normativa in materia;

Con voti favorevoli unanimi;

**DELIBERA**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato, e per l'effetto:

1. DI PROPORRE al Consiglio Comunale l'adozione dell'allegato "*Regolamento per la tutela del benessere della popolazione canina e per la disciplina della convivenza tra uomo e animale*", la cui bozza, predisposta dagli uffici e vagliata dagli amministratori, viene allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. DI DARE ATTO che, nelle more dell'approvazione del suddetto Regolamento da parte del Consiglio Comunale, il Sindaco disporrà, con propria ordinanza, l'avvio delle operazioni di aggiornamento dell'anagrafe canina congiuntamente al servizio di sterilizzazione in accordo con il Servizio Veterinario locale e presso locali messi a disposizione dal Comune;
3. DI SPECIFICARE che, per quanto attiene il fenomeno del randagismo, l'accalappiamento cani è di esclusiva competenza del Servizio Veterinario dell'ASP di Catanzaro, mentre rimane a carico del Comune il ricovero e la custodia dei cani catturati in apposito canile;
4. DI SPECIFICARE altresì che i cani rinvenuti o catturati sul territorio e quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate (il titolare della struttura dove il cane è ricoverato è il detentore dell'animale) vengono identificati e registrati in anagrafe canina, nonché microchippati, a cura del servizio veterinario pubblico;
5. DI DARE MANDATO al Sindaco di determinarsi, nei modi e nelle forme ritenute opportune, per la stipula, in via sperimentale, di un apposito protocollo d'intesa con l'Università di Medicina Veterinaria di Catanzaro e con il Servizio Veterinario locale finalizzato al monitoraggio e censimento della popolazione canina vagante in territorio urbano, extraurbano e rurale del Comune di Soveria Mannelli;
6. DI DARE MANDATO al Sindaco di determinarsi, nei modi e nelle forme ritenute opportune, per la stipula - se ritenuta necessaria - di una convenzione con il Servizio Veterinario locale affinché si possano espletare, nel territorio comunale, tutte le pratiche e gli adempimenti necessari alla sterilizzazione degli animali registrati, e comunque di concordare le modalità operative e logistiche per l'espletamento delle operazioni, previa opportuna comunicazione ed informazione ai cittadini;
7. DI DARE MANDATO al Sindaco di determinarsi, nei modi e nelle forme ritenute opportune, con l'ausilio del Segretario Comunale, eventualmente di definire eventuali termini, condizioni e tempi per l'implementazione di nuovi rifugi, da riservarsi al Comune di Soveria Mannelli, nel canile convenzionato, a costi forfettizzati e calmierati per contenerne e rendere possibile, per le casse comunali, il relativo impegno di spesa;
8. DI SPECIFICARE che l'azione dell'Amministrazione Comunale diretta al contenimento del fenomeno del randagismo prevede il coinvolgimento delle associazioni animaliste maggiormente accreditate attive nel territorio regionale che, previa richiesta, abbiano resa nota la loro disponibilità al Comune, per rendere compiuta ed uniforme l'applicazione della normativa concernente l'identificazione dei cani e la gestione dell'anagrafe canina sull'intero territorio comunale.

**COMUNE DI SOVERIA MANNELLI**  
**REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL BENESSERE DELLA POPOLAZIONE**  
**CANINA E PER LA DISCIPLINA DELLA CONVIVENZA TRA UOMO E ANIMALE**

**Indice:**

Oggetto del regolamento  
Ambito d'applicazione e definizioni  
Anagrafe canina  
Raccolta delle denunce  
Museruole e guinzagli  
Detenzione di cani  
Particolari situazioni  
Responsabilità  
Tutela dall'aggressività esaltata dei cani  
Censimento locale dei cani pericolosi  
Elenco cani pericolosi  
Vigilanza  
Sanzioni  
Rimando ad altre norme  
Entrata in vigore

**1. Oggetto del regolamento**

1. Il regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina e a disciplinare la convivenza tra l'uomo e l'animale.

**2. Ambito di applicazione e definizioni.**

1. Le norme del presente regolamento si applicano su tutto il territorio comunale.  
2. Per detentore si intende chiunque detenga un cane, a qualsiasi titolo, o accetti di occuparsene. Per accompagnatore si intende la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani durante il loro transito o permanenza su di un'area pubblica. Per area pubblica e/o aperta al pubblico si intendono, a titolo esemplificativo, le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, i percorsi pedonali, le aree verdi ed ogni altra area su cui hanno libero accesso i cittadini.

**3. Anagrafe canina.**

1. Tutti i cani devono essere iscritti all'anagrafe canina presso il Dipartimento di Prevenzione -Servizio Veterinario – U.O. Sanità Animale – Ambito Lamezia Terme dell'ASP di CZ – entro 10 giorni dalla loro nascita o dall'acquisizione o possesso. All'atto dell'iscrizione viene rilasciata specifica scheda del cane che va debitamente custodita e che deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà e/o di detenzione. Al cane, a seguito dell'iscrizione, viene impresso, mediante inoculazione, un microprocessore sottocutaneo al fine della identificazione. Tutti i cani devono essere dotati di microchip.  
2. I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, del cane devono segnalare al Dipartimento di Prevenzione -Servizio Veterinario – U.O. Sanità Animale – Ambito Lamezia Terme dell'ASP di CZ ed al Comune i mutamenti nella titolarità delle proprietà, o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale. La segnalazione deve avvenire tempestivamente, anche tramite mezzo telefonico, e comunque essere confermata per iscritto entro 15 giorni da detti eventi.

3. Chiunque abbandona i cani custoditi nel proprio luogo di residenza o di domicilio è punito con sanzione amministrativa. Il proprietario o detentore, a qualsiasi titolo, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento dell'animale, deve chiedere al Dipartimento di Prevenzione -Servizio Veterinario – U.O. Sanità Animale – Ambito Lamezia Terme dell'ASP di CZ di essere autorizzato a consegnare l'animale ad apposite strutture di ricovero pubbliche o private.

4. La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini al Servizio di Polizia Municipale che provvederà ad informare immediatamente il Dipartimento di Prevenzione -Servizio Veterinario – U.O. Sanità Animale – Ambito Lamezia Terme dell'ASP di CZ al fine della cattura. I cani vaganti catturati, regolarmente identificati, devono essere restituiti al proprietario o detentore. Le spese di cattura, custodia ed eventuali cure dell'animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o detentore. I cani non identificati devono essere catturati, a cura del Dipartimento di Prevenzione -Servizio Veterinario – U.O. Sanità Animale – Ambito Lamezia Terme dell'ASP di CZ, unico servizio addetto alla cattura dei cani randagi, che provvede agli adempimenti di competenza. I cani ritrovati o accalappiati possono essere soppressi, in modo eutanasico, solo se gravemente malati o affetti da patologie progressivamente debilitanti o incurabili, o se di comprovata pericolosità. Alla soppressione provvedono esclusivamente i medici veterinari.

#### 4. Raccolta delle deiezioni.

1. Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori dei cani sono sempre tenuti: alla totale asportazione delle deiezioni lasciate dai cani con successivo smaltimento; a fare uso, per l'asportazione, di idonea attrezzatura che deve essere sempre portata al seguito;
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i non vedenti con cane a seguito.

#### 5. Museruole e guinzagli.

1. E' vietato lasciare liberi i cani nelle vie, piazze, spazi pubblici o aperti al pubblico. Su tali aree gli accompagnatori dei cani sono sempre obbligati ad applicare la museruola o il guinzaglio agli stessi, soprattutto se di grossa taglia.
2. I proprietari di cani a rischio di aggressività, come si dirà in seguito, devono sempre applicare sia il guinzaglio che la museruola quando gli stessi si trovano in un qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico.
3. Sono esentati da tali obblighi i cani che accompagnano i soggetti non vedenti ed i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie.

#### 6. Detenzione di cani.

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi di acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambienti.
2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di una area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente altezza dal fondo di calpestio almeno il triplo dell'altezza del cane. La rete non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza di trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso del cane.
4. L'eventuale catena ed il punto di ancoraggio della stessa devono avere una misura ed una robustezza adeguata alla mole del cane.
5. Gli animali tenuti con catena devono sempre poter raggiungere il riparo e la ciotola dell'acqua e del cibo.
6. In ogni caso i cani alla catena, non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
7. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio ovvero senza

catena; in ogni caso l'accompagnatore deve potere, in qualsiasi momento, controllarne i movimenti.

8. E' fatto obbligo ai possessori dei cani di impedire che gli stessi, con il loro ululare, guaire, abbaiare, e latrare possano disturbare in modo insistente, continua e inequivocabile il vicinato.

9. E' fatto obbligo agli accompagnatori di cani di adoperarsi affinché questi non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.

#### 7. Particolari situazioni.

1. E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, in bar, ristoranti, e simili pubblici esercizi e negozi. Sono esentati da questo divieto i cani dei non vedenti e gli esercenti che intendano ammettere gli animali, sempre nel rispetto della normativa igienica, purché tale facoltà sia ben pubblicizzata all'ingresso dei locali.
2. E' vietato trasportare o far stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.
3. E' vietato condurre cani al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.
4. Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane senza scopi veterinari e in particolare è vietato il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali.
5. E' altresì vietato l'addestramento coercitivo dell'animale con uso di strumenti elettrici.
6. E' vietato l'addestramento del cane inteso ad esaltarne l'aggressività e qualsiasi operazione di selezione o incrocio di razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.
7. E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività dei cani appartenenti a razze o incroci di razze come indicato nell'elenco di cui all'art. 11 del presente regolamento.
8. E' vietata la sottoposizione di cani a doping, così come definito dall'art. 1, commi 2 e 3, della L. 14 dicembre 2000 n. 376.

#### 8. Responsabilità.

1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che rimanga sotto la sua custodia, sia che si smarrisca o che fugga. E' altresì responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata.

#### 9. Tutela dell'aggressività esaltata dei cani.

1. Per la detenzione di particolari razze canine ad aggressività esaltata, previste nell'ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/2006 ed indicate all'articolo 11, si prevede quanto segue: è obbligatorio stipulare polizze assicurative di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi; la detenzione o l'accompagnamento a qualsiasi titolo di detti cani, senza aver rispettato quanto riportato nel punto a) è sanzionata.
2. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani appartenenti alle razze di cui all'art. 11 del presente regolamento o incroci con queste:
  - ai delinquenti abituali o per tendenza;
  - a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misure di sicurezza personale;
  - a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
  - a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli artt. 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004 n. 189;

- ai minori di diciotto anni e agli interdetti o inabilitati per infermità.

#### 10. Censimento locale dei cani pericolosi.

1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel cane che, nonostante non provocato, lede o minaccia l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal detentore. Il comune istituirà un elenco di cani morsicatori, di cani con aggressività non controllata e di cani ad aggressività esaltata, da comunicare periodicamente ai servizi veterinari.

#### 11. Elenco cani pericolosi.

1. Le razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività di cui all'art. 1, comma 1, l. b) dell'ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/2006 sono:

- American bulldog; - Cane da pastore di Carplanina; - Cane da pastore dell'Anatolia;
- Dogo Argentino; - Cane da pastore dell'Asia Centrale - Cane da pastore del Caucaso;
- Fila brasileiro; - Cane da Serra da Estreilla; - Perro da canapo majoero;
- Pit bull; - Perro da presa canario; - Perro da presa Mallorquin;
- Rottweiler; - Pit bull mastiff; - Pit bull terrier;
- Rafeiro do alentejo; - Tosa inu.

2. Chiunque posseda o detenga cani di cui al precedente elenco ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sugli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare apposita polizza assicurativa di cui all'art. 9, l. a), del presente regolamento.

#### 12. Vigilanza.

1. Il controllo del rispetto del presente regolamento spetta a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla legge.

#### 13. Sanzioni.

Per le violazioni degli obblighi e divieti del presente regolamento sono previste le seguenti sanzioni:

Articolo

Comma

NORMA VIOLATA

SANZIONE

Minima

Massima

3

1

Obbligo di iscrizione all'anagrafe canina entro 10 giorni dalla nascita, acquisizione o possesso.

€ 155,00

€ 516,00

3

2

Obbligo di segnalazione dei mutamenti nella titolarità delle proprietà, o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale

€ 50,00

€ 150,00

3

3

Divieto di abbandono dei cani custoditi nel proprio luogo di residenza o di domicilio

€ 155,00

€ 516,00

4

1

Obbligo di totale asportazione delle deiezioni lasciate dai cani con successivo smaltimento, facendo uso di idonea attrezzatura che deve essere sempre portata al seguito

€ 30,00

€ 60,00

5

1

Obbligo di applicazione sempre della museruola o del guinzaglio, soprattutto per i cani di grossa taglia sulle aree aperte al pubblico

€ 50,00

€ 100,00

5

2

Obbligo di applicazione sempre della museruola e del guinzaglio, per i cani a rischio di aggressività sulle aree aperte al pubblico

€ 100,00

€ 200,00

6

1

Divieto di detenzione dei cani in spazi angusti, privi di acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambienti

€ 50,00

€ 100,00

6

2

Divieto di detenzione dei cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal

suolo ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto  
€ 50,00  
€ 100,00

6  
3

Obbligo di detenzione di cani, se non alla catena, all'interno di una area delimitata con una rete metallica consistente  
€ 50,00  
€ 100,00

6  
8

Obbligo ai possessori dei cani di impedire che gli stessi, con il loro ululare, guaire, abbaiare, e latrare possano disturbare in modo insistente, continua e inequivocabile il vicinato  
€ 20,00  
€ 50,00

7  
1

Divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, in bar, ristoranti, e simili pubblici esercizi e negozi, salvo i casi di cani per non vedenti e salva la facoltà di ammissione esercitata dai gestori degli stessi locali  
€ 50,00  
€ 100,00

7  
2

Divieto di trasportare o far stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.  
€ 30,00  
€ 50,00

7  
3

Divieto di conduzione di cani al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.  
€ 30,00  
€ 50,00

7  
4

Divieto di interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane senza scopi veterinari e in particolare è vietato il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali  
€ 50,00

€ 120,00

7

5

Divieto di addestramento coercitivo dell'animale con uso di strumenti elettrici.

€ 100,00

€ 120,00

7

6

Divieto di addestramento del cane inteso ad esaltarne l'aggressività e qualsiasi operazione di selezione o incrocio di razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività

€ 100,00

€ 200,00

7

7

Divieto di addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività dei cani appartenenti a razze o incroci di razze come indicato nell'elenco di cui all'art. 11 del presente regolamento

€ 150,00

€ 300,00

7

8

Divieto di sottoposizione di cani a doping, così come definito dall'art. 1, commi 2 e 3, della L. 14 dicembre 2000 n. 376.

€ 100,00

€ 200,00

9

1

Obbligo di stipula di polizze assicurative di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi

€ 200,00

€ 400,00

9

2

Divieto di acquisto, possesso o detenzione di cani appartenenti alle razze di cui all'art. 11 del regolamento comunale o incroci con queste,

ai delinquenti abituali o per tendenza;

a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misure di sicurezza personale;

a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; a chiunque

abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli artt. 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004 n. 189;

ai minori di diciotto anni e agli interdetti o inabilitati per infermità.

€ 200,00

€ 500,00

14. Rimando ad altre norme.

In tutte le ipotesi in cui il presente regolamento prevede sanzioni pecuniarie, si applicano le disposizioni generali contenute nella L. 24 novembre 1981 n. 689, nonché quelle del D.Lgs. n. 267/2000. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme previste dalla L. 14 agosto 1991 n. 281 e s.m.i., dalla L.R. n. 18 maggio 1994 n. 21 e s.m.i., dal Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320/1954, dall'Ordinanza del ministero della Salute del 12/12/2006, dal codice civile e dal codice penale.

15. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.

Deliberazione della Giunta Comunale n° 7 del 25/01/2012

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
**Avv. PASCUZZI GIUSEPPE**

Il Segretario Comunale  
**Dott. Paolo LO MORO**

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  <b>27/02/2012</b> Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità tecnica  <b>Il Responsabile</b>	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità contabile.  <b>Il Responsabile dell'Area Finanziaria</b>
--	--

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per N giorni consecutivi, dal 15 al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li 15

Il Segretario Comunale  
**Dott. Paolo LO MORO**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

### ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° \_\_\_\_\_ del 15 ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ prot. n° \_\_\_\_\_.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 07/03/2012 in quanto:
  - Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
  - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li 07/03/2012

Il Segretario Comunale  
**Dott. Paolo LO MORO**